

NOTA INFORMATIVA N. 2/2020

LA GRADITA REINTRODUZIONE DELL'ACE

La legge di bilancio reintroduce l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), fissando la variazione in diminuzione dal reddito imponibile in misura pari all'1,3% dell'incremento di patrimonio netto rispetto al 2010 (o, se successiva, dalla costituzione).

1. Premessa

L'art. 1, comma 287 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, (c.d. legge di bilancio 2020) reintroduce il beneficio dell'ACE, di cui era stata prevista l'abrogazione a decorrere dal periodo d'imposta 2019 e la sua sostituzione con la riduzione dell'aliquota ires sugli utili non distribuiti (vedi *nota informativa 16/2019*). La legge di bilancio elimina quest'ultima agevolazione a favore del ripristino, a partire dal 2019, dell'ACE che "opera in regime di continuità temporale", ossia come se non fosse mai stata abrogata. Decisione del tutto sensata, in quanto l'ACE incentiva la capitalizzazione delle imprese e la sua soppressione era parsa da subito penalizzare irragionevolmente le società che avevano pianificato virtuose politiche di autofinanziamento sul presupposto della stabilità della norma.

L'agevolazione interessa le società di capitali, gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti (soggetti all'ires) nonché gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità ordinaria (soggetti all'irpef) e consiste in una **deduzione dal reddito d'impresa** (ma non ai fini irap) **di un importo pari al prodotto tra una determinata aliquota percentuale (il "rendimento nozionale") e l'incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010**. Per i soggetti il cui primo esercizio inizia successivamente al 31 dicembre 2010 si considera incremento tutto il patrimonio conferito. La legge di bilancio fissa l'aliquota di rendimento nozionale all'**1,3%**.

2. Il calcolo dell'incremento del patrimonio netto successivamente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2.1. Gli incrementi del capitale proprio

L'incremento del capitale proprio è costituito dalle seguenti operazioni successive alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (quindi dal 1° gennaio 2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

- **versamenti in denaro** (aumenti di capitale, versamenti a riserva sovrapprezzo azioni o quote, versamenti a riserva in conto capitale o a fondo perduto), ivi comprese le rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti nei confronti della società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale; tali versamenti si computano a partire dalla data del versamento o rinuncia o compensazione ossia in proporzione al numero dei giorni dell'esercizio mancanti dalla data suddetta;
- **accantonamenti di utili**, ad esclusione degli importi:

- a) destinati a riserve non disponibili (es. riserva per acquisto azioni proprie o riserve derivanti da processi di valutazione quali la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, la riserva utili su cambi, le riserve di rivalutazione);
- b) derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
- c) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

2.2 I decrementi del capitale proprio

Riducono l'importo agevolabile le **attribuzioni ai soci**, quali dividendi, riduzioni del capitale sociale, distribuzione di riserve di capitale, anche mediante assegnazioni in natura, acquisto di azioni proprie.

2.3 I decrementi dell'importo agevolabile per i soggetti appartenenti ad un gruppo

Sono considerate potenzialmente elusive e, in quanto tali, riducono l'incremento di capitale proprio agevolabile (fatta salva la possibilità di chiederne la disapplicazione mediante presentazione di interpello) le seguenti **operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo**, in quanto potenzialmente idonee a moltiplicare la fruizione dell'agevolazione ACE:

- a) i conferimenti in denaro in favore di società del gruppo;
- b) i corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni di controllo già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- c) i corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- d) l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.

2.4 Gli altri decrementi dell'importo agevolabile

Le variazioni in aumento del capitale proprio sono ridotte in misura corrispondente:

- a) ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali ossia in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni;
- b) all'incremento, come emerge dal bilancio d'esercizio, delle consistenze in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Solo la prima disposizione è considerata antielusiva e quindi se ne può chiedere la disapplicazione con l'interpello.

2.5 Il limite del patrimonio netto

L'aumento netto del patrimonio netto, a cui applicare il rendimento nozionale, va ragguagliato alla durata del periodo d'imposta, se superiore o inferiore ad un anno, e non può eccedere l'ammontare del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, non considerando le riserve destinate all'acquisto di azioni proprie.

3. Il riporto della deduzione

La deduzione ACE superiore al reddito complessivo netto è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi: l'effetto è favorevole in quanto l'eccedenza, non costituendo perdita fiscale, è riportabile senza le limitazioni quantitative a cui sono soggette le perdite (80% del reddito imponibile).

In alternativa, l'eccedenza di cui sopra, moltiplicata per l'aliquota Ires del 24%, può essere utilizzata come credito d'imposta in compensazione dell'Irap, in un periodo di cinque anni.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza è attribuita per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione; in caso di opzione per il consolidato fiscale, è computata in deduzione del reddito di gruppo fino a concorrenza dello stesso.

Le eccedenze maturate non sono riportabili qualora la maggioranza delle partecipazioni sia trasferita o comunque acquisita da terzi ed inoltre, entro i due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l'attività effettivamente esercitata.

4. L'ACE per i soggetti Irpef

Per i soggetti passivi Irpef in contabilità ordinaria (imprese individuali e società di persone) si assume la seguente somma:

- differenza, solo se positiva, tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 (entrambi includendo l'utile d'esercizio), che rileva quale base ACE "permanente";
- incremento patrimoniale generatosi dal periodo d'imposta 2016, determinato con le stesse regole dei soggetti IRES con l'unica differenza che l'utile d'esercizio si considera accantonato a riserva già con riferimento all'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utile effettuati in corso d'anno.

13 gennaio 2020